



# LA POLITICA DI SVILUPPO RURALE IN CIFRE

Approfondimenti sull'attuazione  
dei programmi nell'UE

**RESR** *Connettere l'Europa rurale...*

[www.enrd.eu](http://www.enrd.eu)

Finanziato dalla





# APPROFONDIMENTI SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE

**P**er ciascuna annualità dell'attuale periodo di programmazione (2007-2013), la RESR pubblica una serie di prodotti informativi, basati sugli indicatori di monitoraggio del PSR, allo scopo di offrire importanti det-

tagli sull'attuazione della politica di sviluppo rurale, illustrando i livelli di spesa nonché i risultati conseguiti. Gli indicatori sono utili per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma di sviluppo rurale (PSR), sia per le singole misure che nel complesso.



Monitoraggio dei dati

Queste informazioni sono pubblicamente accessibili attraverso il sito web della RESR e includono dati riguardanti:

- il livello di attuazione dei programmi di sviluppo rurale (PSR) a livello nazionale e UE;
- il livello di attuazione delle singole misure della politica di sviluppo rurale; e
- gli interventi della politica di sviluppo rurale suddivisi per tema (ovvero per gruppi di misure correlate).

Questo insieme di prodotti si basa sui dati comunicati alla Commissione europea dalle Autorità di gestione dei PSR attraverso le rispettive relazioni di esecuzione annuali. Le informazioni fornite riguardano tutti i 27 Stati membri dell'UE e si riferiscono a 88 programmi nazionali e regionali.

Collegamento alla sezione sulla politica di sviluppo rurale in cifre:  
<http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures>



## INDICATORI DI MONITORAGGIO DEI PSR

Il sito web della RESR offre dati, diagrammi e grafici illustrativi al fine di indicare i progressi compiuti nell'ambito dell'attuazione dei singoli PSR. Vengono forniti altresì gli indicatori finanziari (livello di spesa del FEASR e nazionale) e fisici (in particolare gli indicatori di prodotto, come definiti dal Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione relativo al programma di sviluppo rurale 2007-2013):


i) **Tabelle riassuntive dell'avanzamento finanziario:** mostrano l'attuazione finanziaria dei PSR, fornendo dati sulle dotazioni destinate alle singole misure per l'intero periodo di programmazione e sui pagamenti effettivi a favore dei beneficiari.

Description	Realised	
	2007-2009-2010-2011	Total Public
Allocated training and formation actions	DAWD	
Setting up of young farmers	15,505,000.34	39,561,116.05
Agri-environment	41,955,796.82	85,660,136.08
Agri-environment-climate	0.00	0.00
Support to rural development	0.00	0.00
Support to agricultural services	212,035,032.27	492,236,715.71
Modernisation of agricultural holdings	14,460,625.45	29,814,831.54
Improvement of the economic value of forests	40,783,674.97	79,643,369.31
Cooperation for development of new products, processes and technologies	4,782,277.86	9,156,884.01
Investment in the development of rural areas	25,036,660.74	51,395,746.34
Investment in the development of agriculture	0.00	0.00
Investment in the development of rural areas	3,543,776.86	11,008,827.20

ii) **Tabelle riassuntive degli indicatori fisici:** dati e grafici recanti informazioni sui progressi compiuti nell'ambito dei singoli PSR in termini di prodotto (per esempio, il numero di giovani agricoltori beneficiari, inclusa la distribuzione per sesso).

Output	Unit	Value	Targets 2007-13
Number of participants in training	N.	17,038	181,400
Number of training days received	N.	109,102.22	230,905.00
Number of assisted young farmers	N.	380	600
Total volume of investments	Investment EUR	7,802.65	9,000.00
Number of farm holdings that received assistance	N.	8,818	31,777
Total volume of investments	Investment EUR	2,387,412.14	8,122,943.03
Number of farm holdings that received assistance	N.	27	105
Total volume of investments	Investment EUR	544.79	3,700.00
Number of enterprises supported	N.	547	1,882
Total volume of investments	Investment EUR	809,900.04	2,016,322.00
Number of enterprises supported	N.	14	125
Number of enterprises supported	N.	13,266	18,895
Total volume of investments	Investment EUR	1,332,262.18	2,058,882.00
Subsidised area of developed agricultural land	Ha	481,500	1,227,961

iii) **Tabelle riassuntive dell'avanzamento per misure:** dati indicanti i progressi compiuti in relazione alle singole misure della politica di sviluppo rurale in termini di prodotto al livello dell'UE, con una ripartizione per Stato membro.








© Punto di contatto RESR



## ANALISI DELL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE



## ANALISI DELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE PER TEMA

La RESR combina i dati relativi agli indicatori di monitoraggio con delle schede informative volte a offrire un'analisi dell'attuazione della politica di sviluppo rurale. Questi utili strumenti evidenziano i nessi tra le risorse e i risultati di tale politica.

**i) Schede informative sui PSR:** delle "istantanee" sull'avanzamento dei PSR che offrono informazioni in merito all'attuazione finanziaria dei programmi e ai progressi complessivi in termini di risultati.



**ii) Schede informative sulle misure:** delle "istantanee" sui progressi compiuti nell'ambito delle singole misure e rispetto agli obiettivi fissati per l'intero periodo di programmazione.



Le schede informative tematiche che illustrano in sintesi il quadro concettuale alla base dell'intervento strategico e descrivono le misure utilizzate per porre in essere le priorità politiche. Queste schede forniscono altresì un'indicazione degli effettivi beneficiari e informazioni sugli stanziamenti di bilancio, sulle spese e sui risultati conseguiti.



Date uno sguardo al nuovo **sito web della RESR!**  
**www.enrd.eu**

Mapa del sito | Cerca | Contatti | Informazioni legali | Italiano (it)

**LA RETE EUROPEA PER LO SVILUPPO RURALE (RESR)**  
 Connettere l'Europa rurale

Commissione Europea > Agricoltura e sviluppo rurale > Sviluppo rurale > ENRD

Pagina iniziale | La politica in azione | Paese | Temi | LEADER | Le reti & l'attività di rete | Pubblicazioni & media | Eventi & incontri | Info | LOGIN

**La Rete europea per lo sviluppo rurale**

La RESR costituisce il centro di collegamento per le parti coinvolte nello sviluppo rurale in tutta l'Unione europea (UE). Scoprite come la RESR contribuisce all'efficace attuazione dei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri, promuovendo lo sviluppo e la condivisione delle conoscenze e facilitando lo scambio di informazioni e la cooperazione in tutta l'Europa rurale. [Per saperne di più](#)

Connettere l'Europa rurale ...

**ENRD magazine** L'ultima edizione è ora online!

Connettersi con l'UE

Selezionare un paese per connettersi con l'Europa rurale

Paesi extra-UE

Stati membri dell'UE  
 Adesione all'UE nel 2013  
 Paesi candidati  
 Potenziali candidati  
 Altri paesi

**in evidenza**

op-ENRD Banca dati PSR Multimedia Comunicazione  
 Innovazione Eventi Imprenditoria Iscrizione

**Novità**

EVENTO DEL MESE:  
**Consolidare i legami tra zone urbane e territori rurali**

21 gennaio 2013. La RESR illustrerà come i GAL di tutti possono trarre vantaggio dall'attività di rete europea nell'ambito di una serie di workshop su LEADER organizzati in Croazia dalla **TATIX** questa settimana.

16 gennaio 2013. Non dimenticate: la **Rivista della RESR** è disponibile in **sei lingue**! Ogni numero è ricco di splendide **immagini dell'Europa rurale** e preziose osservazioni della comunità europea per lo sviluppo rurale.

14 gennaio 2013. Agricoltori e imprenditori rurali e la RESR, si uniscono alla DG AGRI per illustrare la politica di sviluppo rurale in azione alla **Settimana verde internazionale** - la fiera dell'alimentazione, agricoltura e orticoltura che apre il 18 gennaio.

10 gennaio 2013. Prendete ispirazione dagli esempi virtuosi di comunicazione dello sviluppo rurale - come l'**applicazione per smartphone** dedicata agli agricoltori - offerti sul Portale CSR.

Punto di contatto della **Rete europea per lo Sviluppo rurale (RESR):**

Rue du Marteau, 81 Tel: +32 2 235 20 20  
 B - 1000 Bruxelles Fax: +32 2 280 04 38  
 Belgio E-mail: [info@enrd.eu](mailto:info@enrd.eu)

Foto di copertina: © Punto di contatto RESR



Ufficio delle pubblicazioni

**RESR** Connettere l'Europa rurale...

DOI 10.2762/52332

ISBN 978-92-79-28764-0



9 789279 287640



# La politica di coesione e l'Italia

Nel periodo 2014-2020, l'Italia gestirà **circa 50 programmi operativi** nel quadro della politica di coesione dell'Unione europea. L'accordo di partenariato è stato approvato a fine ottobre 2014, mentre i programmi operativi nazionali e regionali sono tuttora oggetto di trattative e dovrebbero essere approvati alla fine del 2014 e nel 2015.



Ammissibilità ai Fondi strutturali (FESR e FSE) 2014-2020

- Regioni meno sviluppate  
(PIL pro capite < 75 % della media UE a 27)
- Regioni in transizione  
(PIL pro capite tra >= 75 % e < 90 % della media UE a 27)
- Regioni più sviluppate  
(PIL pro capite >= 90 % della media UE a 27)

## A quanto ammontano gli investimenti dell'UE in Italia nel periodo 2014-2020?

Nel periodo 2014-2020 l'Italia riceverà complessivamente circa **32,2 miliardi di EUR** (al valore attuale) provenienti dai fondi della politica di coesione:

- **22,2 miliardi di EUR** sono destinati alle regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).
- **1,3 miliardi di EUR** sono destinati alle regioni in transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise).
- **7,6 miliardi di EUR** sono destinati alle regioni più sviluppate (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio).
- **1,1 miliardi di EUR** sono destinati alla Cooperazione territoriale europea.
- **567,5 milioni di EUR** sono destinati all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Degli importi indicati, il FSE coprirà almeno **10,5 miliardi di EUR**, per tenere conto delle specifiche sfide che il paese deve affrontare nelle aree interessate dal FSE.

## Quali sono le principali priorità di investimento in Italia?

Le priorità italiane sono indicate nell'accordo di partenariato con la Commissione europea. Le priorità comprendono:

- lo sviluppo di un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione;
- la realizzazione di infrastrutture a elevate prestazioni e la gestione efficiente delle risorse naturali;
- l'aumento del livello di partecipazione al mercato del lavoro, la promozione dell'inclusione sociale e il miglioramento qualitativo del capitale umano;
- la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione.

## A oggi quali risultati sono stati raggiunti?

I fondi della politica di coesione complessivamente stanziati per il periodo 2007-2013 sono stati pari a 28,8 miliardi di EUR. In Italia, dall'inizio del periodo di finanziamento 2007-2013, gli investimenti del FESR hanno contribuito, ad esempio, a:

- creare oltre 47 000 posti di lavoro;
- avviare oltre 3 700 nuove imprese;
- sostenere oltre 26 000 PMI;
- ampliare la copertura Internet a banda larga beneficiando oltre 940 000 persone in più;
- servire oltre 1 milione di persone in più grazie a progetti di depurazione delle acque reflue;
- costruire o ricostruire oltre 1 500 km di strada ferrata.

Nello stesso periodo il FSE ha cofinanziato oltre 500 000 progetti che hanno visto la partecipazione di più di 6,6 milioni di persone, di cui oltre 2 milioni di età compresa tra i 15 e i 24 anni e quasi mezzo milione al di sopra dei 55 anni. Gli interventi hanno interessato un ampio ventaglio di settori, ad esempio dalla prevenzione dell'abbandono scolastico a percorsi occupazionali per chi fa ingresso nel mercato del lavoro eventualmente anche in condizioni di svantaggio, dalla formazione per i lavoratori al sostegno dell'istruzione superiore e al miglioramento della capacità amministrativa.

## Storie di successo della politica di coesione

### Progetti FESR

#### • Tecnopoli in Emilia Romagna

Il progetto Tecnopoli riunisce una rete di dieci centri di ricerca per il trasferimento tecnologico in Emilia Romagna. Integrando 6 università e 4 istituti di ricerca con 34 laboratori di ricerca industriale e 11 centri per l'innovazione, i 10 tecnopoli completano e rafforzano la già consolidata Rete Alta Tecnologia della regione. Tra tali centri si prevede che i tecnopoli impiegheranno 1 600 ricercatori, di cui 560 giovani neoassunti. Complessivamente il progetto gestirà 132 programmi di ricerca offrendo alle società 520 soluzioni. Il progetto Tecnopoli collabora a livello nazionale con istituti di ricerca di altre regioni e a livello internazionale con partner tedeschi e francesi.

*Costo complessivo: 241 milioni di EUR (contributi FESR: 94 milioni di EUR)*

#### • Progetto La Venaria Reale in Piemonte

Il progetto La Venaria Reale è stato il più imponente progetto di ristrutturazione compiuto in Europa che abbia interessato un bene culturale. Il progetto ha fatto rivivere lo splendore barocco della Reggia di Venaria, la residenza reale commissionata dal Duca Carlo Emanuele II di Savoia a metà del XVII secolo. Pur essendo dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO, il palazzo era caduto in rovina a causa di secoli di incurie. Il completamento del restauro della Reggia e dei Giardini ha richiesto diversi anni, ma oggi La Venaria Reale è uno dei cinque siti culturali più visitati d'Italia.

*Costo complessivo: 73,5 milioni di EUR (contributi FESR: 36,7 milioni di EUR)*



## Progetti FSE

- **«Meccanismo scuola» nelle regioni obiettivo Convergenza**

Grazie al progetto «Meccanismo scuola», a fine 2013 si contano oltre 400 000 studenti che hanno avuto l'opportunità di partecipare a esperienze scolastico-lavorative (ad es. stage), periodi di studio all'estero (soprattutto per migliorare le competenze linguistiche) o programmi integrati per lo sviluppo delle competenze chiave. Sono state approvate oltre 200 iniziative per prevenire l'abbandono scolastico che hanno coinvolto 52 000 studenti.

*Costo complessivo: 576,5 milioni di EUR (contributi FSE: 419,6 milioni di EUR)*

- **«Giovanisì» in Toscana**

Tra le sfide affrontate dal progetto Giovanisì figurano la mancanza di opportunità lavorative, la penuria di programmi di formazione e di tirocini di qualità e la difficoltà di trovare alloggi. Giovanisì fornisce assistenza in materia di impiego, formazione, istruzione, imprenditorialità e alloggi. Dal 2011 il progetto ha offerto opportunità a oltre 40 000 giovani.

*Costo complessivo: 427 milioni di EUR (contributi FSE: 72 milioni di EUR)*

## Per saperne di più sui progetti finanziati dalla politica di coesione dell'UE in Italia

Per ulteriori esempi di progetti e i collegamenti per conoscere l'elenco completo dei beneficiari dei finanziamenti della politica di coesione dell'UE, consultare i seguenti siti Web:

- [sito Web della politica regionale della Commissione europea](#)
- <http://www.opencoesione.gov.it/>
- [sito Web del Fondo sociale europeo](#)





# Il Codice europeo di condotta sul partenariato



# Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

Commissione europea

Direzione generale per Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione

Unità E1

Manoscritto completato nel gennaio 2014



Né la Commissione europea né alcuna persona che agisca a nome della Commissione europea è responsabile dell'uso che dovesse essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

© Foto di copertina: Shutterstock

Per utilizzare o riprodurre foto prive di copyright dell'Unione europea, l'autorizzazione deve essere richiesta direttamente al detentore del copyright.

***Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi  
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.***

Numero verde unico (\*):

**00 800 6 7 8 9 10 11**

(\*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2014

ISBN 978-92-79-35239-3 – doi:10.2767/51038 (Print)

ISBN 978-92-79-35216-4 – doi:10.2767/44046 (PDF)

© Unione europea, 2014

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

*Printed in Luxembourg*

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)



# OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il 21 dicembre 2013, dopo oltre due anni di negoziati, sono entrati in vigore i regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020.

Tali regolamenti stabiliscono come gli Stati membri debbano programmare e attuare i loro progetti di investimento che possono essere finanziati con 325 miliardi di euro dai fondi strutturali e di investimento europei per oltre sette anni.

Di tali fondi, oltre 70 miliardi di euro dovrebbero essere investiti in capitale umano attraverso il Fondo sociale europeo. Per la prima volta in assoluto, il Fondo sociale europeo avrà una quota minima garantita nel quadro della spesa complessiva per la politica di coesione. Inoltre, oltre 6 miliardi di euro sono stati destinati esclusivamente a sostenere i giovani attraverso l'iniziativa per l'occupazione giovanile.

Al fine di valorizzare al massimo l'impatto di questi fondi è essenziale che le autorità degli Stati membri a tutti i livelli — nazionale, regionale e locale — collaborino strettamente tra loro e in partenariato con sindacati, datori di lavoro, organizzazioni non governative e altri enti responsabili, ad esempio, della promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

Coinvolgendo i partner nella pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei progetti sostenuti con fondi europei, gli Stati membri saranno più in grado di garantire che tali fondi siano spesi laddove sono maggiormente necessari e nel miglior modo possibile.

Tutti gli Stati membri dovranno seguire queste regole per la preparazione e l'attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020.

Di conseguenza, gli Stati membri dovranno garantire che siano presi in considerazione i pareri pertinenti nell'identificazione delle priorità al momento del finanziamento, progettazione e attuazione delle strategie di investimento più efficaci.

Questa impostazione di un partenariato forte è una delle innovazioni importanti introdotte dall'Unione europea nella nuova politica di coesione.

Riteniamo che contribuirà significativamente ad assicurare che ogni euro dei fondi strutturali e di investimento europei sia speso nella maniera più efficace possibile per affrontare le sfide economiche e sociali che si profilano per l'Europa da oggi al 2020.



László Andor

Commissario per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione

# INDICE

1. INTRODUZIONE .....	5
2. REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE .....	6
3. MIGLIORI PRATICHE PER QUANTO CONCERNE L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTENARIATO NEI PROGRAMMI DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI .....	17



# 1. INTRODUZIONE

Il partenariato è stato per molti anni uno dei principi chiave dell'attuazione dei fondi dell'Unione europea a gestione concorrente, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE). Il principio di partenariato implica una stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, le parti sociali e gli organismi che rappresentano la società civile.

Il partenariato rappresenta un evidente valore aggiunto nel garantire l'efficacia dell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Esso accresce l'impegno collettivo e la responsabilità delle politiche dell'Unione, aumenta le conoscenze, competenze e pareri disponibili nella programmazione e attuazione di strategie e assicura una maggiore trasparenza nei processi decisionali.

Il principio di partenariato è stato raccomandato nell'ambito di tutti i fondi SIE. Difatti, l'articolo 5 del regolamento recante disposizioni comuni ha fornito la base giuridica per l'adozione di un atto delegato su un codice europeo di condotta per il partenariato (ECCP) che aiuterà gli Stati membri a organizzare un partenariato significativo con i soggetti interessati.

I principi salienti dell'ECCP prevedono tra l'altro quanto segue:

- i partner selezionati dovrebbero essere il più possibile rappresentativi delle parti interessate;
- le procedure di selezione devono essere trasparenti e tenere conto dei diversi contesti istituzionali e giuridici degli Stati membri e delle loro competenze nazionali e regionali;
- i partner devono essere coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi; a tale scopo, è necessario stabilire requisiti procedurali minimi per garantire una consultazione tempestiva, pertinente e trasparente (ad esempio tempo sufficiente per le consultazioni, disponibilità di documenti ecc.);
- i partner dovrebbero essere rappresentati nell'ambito delle commissioni di monitoraggio dei programmi nel corso dell'intero ciclo (ad esempio preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione);
- l'attuazione efficace di un partenariato dovrebbe essere garantita dal rafforzamento della capacità istituzionale dei partner pertinenti attraverso attività di sviluppo delle capacità dirette alle parti sociali e alle organizzazioni che rappresentano la società civile che sono coinvolte nei programmi;
- dovrebbe essere facilitato lo scambio di esperienze e l'apprendimento reciproco, in particolare attraverso l'istituzione di una comunità di prassi sul partenariato che copra tutti i fondi SIE;
- il ruolo dei partner nell'attuazione degli accordi di partenariato e i risultati e l'efficacia del partenariato nel periodo di programmazione dovrebbero essere sottoposti a valutazione da parte degli Stati membri.

## 2. REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE<sup>(\*)</sup>

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

Considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire un codice europeo di condotta per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione di partenariati finalizzati agli accordi di partenariato e ai programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di coesione, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tali fondi operano ora nell'ambito di un quadro comune e sono denominati «fondi strutturali e d'investimento europei» (in appresso «fondi SIE»).
- (2) Lavorare in partenariato è un principio consolidato nell'attuazione dei fondi SIE. Il partenariato implica una stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale nel corso dell'intero ciclo del programma, che si articola in preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.
- (3) È opportuno che i partner selezionati siano il più possibile rappresentativi delle parti interessate. Occorre che le procedure di selezione siano trasparenti e tengano conto dei diversi contesti istituzionali e giuridici degli Stati membri e delle loro competenze nazionali e regionali.
- (4) I partner dovrebbero includere autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali e le organizzazioni locali e di volontariato, che possono influenzare significativamente l'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi o risentire dei loro effetti. È opportuno prestare una particolare attenzione all'inclusione dei gruppi che possono risentire degli effetti dei programmi ma che incontrano difficoltà a influenzarli, in particolare delle comunità più vulnerabili ed emarginate, a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, segnatamente delle persone con disabilità, dei migranti e dei Rom.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>(\*)</sup> L'atto delegato entrerà in vigore due mesi dopo la sua adozione a condizione che il Parlamento europeo e il Consiglio non sollevino obiezioni.



- (5) Per la selezione dei partner è opportuno tenere conto delle differenze tra accordi di partenariato e programmi. Gli accordi di partenariato riguardano tutti i fondi SIE che forniscono sostegno a ciascuno Stato membro, mentre i programmi fanno riferimento soltanto ai fondi SIE dai quali ricevono un contributo. I partner degli accordi di partenariato dovrebbero essere quelli pertinenti in considerazione dell'uso di tutti i fondi SIE, mentre per i programmi è sufficiente che i partner siano quelli pertinenti in considerazione dell'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma.
- (6) I partner devono essere coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi. A tale scopo, è necessario stabilire i principi essenziali e le buone prassi in materia di consultazione tempestiva, pertinente e trasparente dei partner sull'analisi delle sfide e delle esigenze da fronteggiare, sulla selezione degli obiettivi e delle priorità per raggiungerli, e sulle strutture di coordinamento e sugli accordi di governance a più livelli necessari per una realizzazione efficace delle politiche.
- (7) I partner dovrebbero essere rappresentati in seno ai comitati di sorveglianza dei programmi. Le norme che disciplinano la composizione e le procedure dei comitati dovrebbero promuovere la continuità e la responsabilità nella programmazione e nell'attuazione, e accordi di lavoro chiari e trasparenti, nonché la tempestività e la non discriminazione.
- (8) È opportuno che i partner, mediante la loro partecipazione attiva ai comitati di sorveglianza, siano coinvolti nella valutazione del grado di efficienza per le diverse priorità, delle pertinenti relazioni sui programmi e, se del caso, degli inviti a presentare proposte.
- (9) Va agevolato un partenariato efficace aiutando i partner interessati a rafforzare la loro capacità istituzionale in vista della preparazione e dell'attuazione dei programmi.
- (10) La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio di buone prassi, rafforzando la capacità istituzionale e la diffusione dei risultati di maggior rilievo tra gli Stati membri, le autorità di gestione e i rappresentanti dei partner attraverso l'istituzione di una comunità di prassi sul partenariato riguardanti tutti i fondi SIE.
- (11) È opportuno che il ruolo dei partner nell'attuazione degli accordi di partenariato e i risultati e l'efficacia del partenariato nel periodo di programmazione siano sottoposti a valutazione da parte degli Stati membri.
- (12) Al fine di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione alcuni esempi delle migliori prassi esistenti negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### Disposizioni generali

#### articolo 1

#### Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai fondi strutturali e d'investimento europei.

## Capo II

### Principi essenziali relativi a procedure trasparenti per l'identificazione dei partner interessati

#### Articolo 2

##### Rappresentatività dei partner

Gli Stati membri provvedono a che i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano il più possibile rappresentativi delle parti interessate e siano nominati in qualità di rappresentanti debitamente autorizzati, tenendo conto delle loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza.

#### Articolo 3

##### Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato

1. Per l'accordo di partenariato, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo:
  - a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui:
    - i) le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all'uso previsto dei fondi SIE;
    - ii) i rappresentanti nazionali di istituti di istruzione superiore, organismi di istruzione e di formazione e centri di ricerca, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE;
    - iii) altre autorità pubbliche nazionali competenti per l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE; in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive del Consiglio (CE) 2000/43/CE<sup>(2)</sup> e 2004/113/CE<sup>(3)</sup> e alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup>;
  - b) le parti economiche e sociali, tra cui:
    - i) organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali i cui settori sono connessi all'uso previsto dei fondi SIE;
    - ii) camere di commercio nazionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l'interesse generale delle industrie e dei settori, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE e al fine di garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i rappresentanti dell'economia sociale;

<sup>(2)</sup> Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).



- c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:
    - i) organismi che operano nei settori connessi all'uso previsto dei fondi SIE e all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi;
    - ii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall'attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale.
2. Qualora le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile abbiano creato un organismo che raggruppa i loro interessi al fine di favorire il loro coinvolgimento nel partenariato (organizzazione ombrello), essi possono designare un unico rappresentante che presenti il punto di vista dell'organizzazione ombrello in seno al partenariato.

#### Articolo 4

##### Identificazione dei partner pertinenti per i programmi

1. Per ciascun programma, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo:
- a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui:
    - i) le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
    - ii) i rappresentanti nazionali o regionali di istituti di istruzione superiore, organismi che forniscono servizi di istruzione, formazione e consulenza e centri di ricerca, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
    - iii) altre autorità pubbliche competenti per l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma, in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e alla direttiva 2006/54/CE;
    - iv) altri organismi a livello nazionale, regionale o locale e autorità che rappresentano i settori in cui vengono attuati gli investimenti territoriali integrati e le strategie di sviluppo locale finanziati dal programma;

- b) le parti economiche e sociali, tra cui:
    - i) organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale o regionale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali, i cui settori sono connessi all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
    - ii) camere di commercio nazionali o regionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l'interesse generale delle industrie o dei settori, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i rappresentanti dell'economia sociale;
    - iii) altri organismi analoghi a livello nazionale o regionale;
  - c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:
    - i) organismi che operano nei settori connessi all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma e all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi;
    - ii) organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
    - iii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall'attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale.
2. Per quanto riguarda i programmi di cooperazione territoriale europea, gli Stati membri possono coinvolgere nel partenariato:
- i) gruppi europei di cooperazione territoriale che operano nell'ambito dei rispettivi programmi transfrontalieri o transnazionali;
  - ii) autorità o organismi coinvolti nello sviluppo o nell'attuazione di una strategia macroregionale o per i bacini marittimi nella zona interessata dal programma, compresi i coordinatori di settori prioritari per le strategie macroregionali.
3. Qualora le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile abbiano creato un'organizzazione ombrello, essi possono designare un unico rappresentante che presenti il punto di vista dell'organizzazione ombrello in seno al partenariato.



### Capo III

#### Principi essenziali e buone prassi in materia di coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi

#### Articolo 5

##### Consultazione dei partner pertinenti nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi

1. Al fine di garantire la trasparenza e il coinvolgimento effettivo dei partner pertinenti, gli Stati membri e le autorità di gestione li consultano sul processo e sulla tempistica della preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. A tal fine, essi li tengono pienamente informati del loro contenuto e delle eventuali modifiche.
2. Per quanto riguarda la consultazione dei partner interessati, gli Stati membri tengono conto della necessità di:
  - a) comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili;
  - b) dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori, il progetto di accordo di partenariato e i progetti di programmi;
  - c) mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione;
  - d) divulgare i risultati delle consultazioni.
3. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri devono tenere conto del ruolo che le reti rurali nazionali istituite in conformità all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup> possono svolgere per il coinvolgimento dei partner pertinenti.
4. Qualora siano in essere accordi formali tra i differenti livelli di governo al di sotto del livello nazionale, lo Stato membro terrà conto di tali accordi di governance a più livelli conformemente al suo quadro istituzionale e giuridico.

#### Articolo 6

##### Preparazione dell'accordo di partenariato

Gli Stati membri, in conformità al loro quadro istituzionale e giuridico, coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dell'accordo di partenariato, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici, compresi quelli definiti nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per paese;
- b) le sintesi delle condizionalità ex ante dei programmi e le conclusioni essenziali di eventuali valutazioni ex ante dell'accordo di partenariato effettuate su iniziativa dello Stato membro;

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- c) la scelta degli obiettivi tematici, la dotazione indicativa dei fondi SIE e i loro principali risultati attesi;
- d) l'elenco dei programmi e i meccanismi a livello nazionale e regionale finalizzati al coordinamento tra i fondi SIE e dei fondi SIE con altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti;
- e) le modalità per garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari;
- f) le modalità per garantire un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà e dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate;
- g) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### Articolo 7

##### Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nell'accordo di partenariato

Gli Stati membri forniscono in relazione all'accordo di partenariato almeno le seguenti informazioni:

- a) l'elenco dei partner coinvolti nella preparazione dell'accordo di partenariato;
- b) le azioni intraprese per garantire la partecipazione attiva dei partner, comprese le azioni intraprese in termini di accessibilità, in particolare per le persone con disabilità;
- c) il ruolo dei partner nella preparazione dell'accordo di partenariato;
- d) i risultati della consultazione con i partner e una descrizione del suo valore aggiunto nella preparazione dell'accordo di partenariato.

#### Articolo 8

##### Preparazione dei programmi

Gli Stati membri, in conformità al loro quadro istituzionale e giuridico, coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione dei programmi, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'analisi e l'identificazione delle esigenze;
- b) la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici;
- c) l'assegnazione dei finanziamenti;
- d) la definizione degli indicatori specifici dei programmi;



- e) l'applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) la composizione del comitato di sorveglianza.

#### Articolo 9

##### Informazioni sul coinvolgimento dei partner pertinenti nei programmi

Gli Stati membri forniscono in relazione ai programmi almeno le seguenti informazioni:

- a) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione dei programmi e nelle relative modifiche;
- b) le azioni previste per garantire la partecipazione dei partner all'attuazione dei programmi.

#### Capo IV

##### Buone prassi relative alla formulazione delle norme che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza

#### Articolo 10

##### Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza

1. Nel formulare le norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza gli Stati membri prendono in considerazione il coinvolgimento dei partner che hanno partecipato alla preparazione dei programmi e mirano a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione.
2. Per quanto riguarda i comitati di sorveglianza dei programmi di cooperazione territoriale europea, i partner possono essere rappresentati da organizzazioni ombrello a livello transnazionale o dell'Unione nell'ambito dei programmi di cooperazione interregionale e transnazionale. Gli Stati membri possono coinvolgere i partner nella preparazione del comitato di sorveglianza, in particolare tramite la loro partecipazione ai comitati di coordinamento a livello nazionale negli Stati membri partecipanti.

#### Articolo 11

##### Norme che disciplinano la procedura del comitato di sorveglianza

Nel formulare le norme che disciplinano la procedura, i comitati di sorveglianza devono tenere conto dei seguenti elementi:

- a) i diritti di voto dei membri;
- b) il preavviso da dare per le riunioni e la trasmissione dei documenti che, come regola generale, non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi;
- c) le modalità di pubblicazione e accessibilità dei documenti preparatori presentati al comitato di sorveglianza;

- d) la procedura di adozione, pubblicazione e accessibilità dei verbali;
- e) le modalità di istituzione dei gruppi di lavoro e relative alle loro attività nell'ambito dei comitati di sorveglianza;
- f) le disposizioni sul conflitto di interessi per i partner coinvolti nella sorveglianza, nella valutazione e negli inviti a presentare proposte;
- g) le condizioni, i principi e le modalità che regolamentano i rimborsi, le opportunità di sviluppo delle capacità e il ricorso all'assistenza tecnica.

## Capo V

### Principi essenziali e buone prassi per quanto riguarda il coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e relazioni sullo stato dei lavori e in materia di sorveglianza e di valutazione dei programmi

#### Articolo 12

##### Obblighi in merito alla protezione dei dati, alla riservatezza e al conflitto di interessi

Gli Stati membri provvedono a che i partner coinvolti nella preparazione di inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione dei programmi siano consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati, alla riservatezza e al conflitto di interessi.

#### Articolo 13

##### Coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione degli inviti a presentare proposte

Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse quando coinvolgono i partner nella preparazione di inviti a presentare proposte o nella loro valutazione.

#### Articolo 14

##### Coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato dei lavori

Gli Stati membri coinvolgono i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato dei lavori concernenti l'esecuzione dell'accordo di partenariato di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare per quanto riguarda la valutazione del ruolo dei partner nell'esecuzione dell'accordo di partenariato e la panoramica dei pareri formulati dai partner nel corso della consultazione, compresa, se del caso, la descrizione del modo in cui i pareri dei partner sono stati presi in considerazione.

#### Articolo 15

##### Coinvolgimento dei partner pertinenti nella sorveglianza dei programmi

Le autorità di gestione coinvolgono i partner, nel quadro del comitato di sorveglianza e dei loro gruppi di lavoro, nel valutare l'efficacia del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione, e nella preparazione delle relazioni di attuazione annuali relative ai programmi.



## Articolo 16

### Coinvolgimento dei partner nella valutazione dei programmi

1. Le autorità di gestione coinvolgono i partner pertinenti nella valutazione dei programmi nell'ambito dei comitati di sorveglianza e, se del caso, dei gruppi di lavoro specifici istituiti dai comitati di sorveglianza a tal fine.
2. Le autorità di gestione dei programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione consultano i partner sulle relazioni che sintetizzano le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione, in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

## Capo VI

### Aree di massima, tematiche e buone prassi sull'utilizzo dei fondi sie per rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti e ruolo della commissione nella divulgazione delle buone prassi

## Articolo 17

### Rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti

1. L'autorità di gestione esamina la necessità di avvalersi di assistenza tecnica al fine di sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner, in particolare per quanto riguarda i piccoli enti locali, le parti economiche e sociali e le organizzazioni non governative, al fine di aiutarli a partecipare con efficacia alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di, tra l'altro, seminari ad hoc, sessioni di formazione, coordinamento e collegamento in rete di strutture o contributi ai costi di partecipazione a riunioni sulla preparazione, sull'attuazione, sulla sorveglianza e sulla valutazione del programma.
3. Per i programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere fornito attraverso la rete rurale nazionale stabilita in conformità all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. Per i programmi del FSE, le autorità di gestione nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni in transizione o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione garantiscono che, in base alle esigenze, siano assegnate adeguate risorse del FSE alle attività di sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni non governative che partecipano ai programmi.
5. Per la cooperazione territoriale europea, il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 può inoltre coprire il sostegno ai partner per il potenziamento delle capacità istituzionali finalizzate alla partecipazione ad attività di cooperazione internazionale.

## Articolo 18

### Ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi

1. La Commissione istituisce un meccanismo di cooperazione denominato comunità europea di prassi sul partenariato, che è comune ai fondi SIE e aperto agli Stati membri interessati, alle autorità di gestione e alle organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione.

La comunità europea di prassi sul partenariato agevola lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, nonché la diffusione dei risultati di maggior rilievo.

2. La Commissione rende disponibili gli esempi di buone prassi nell'organizzazione del partenariato.
3. Lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione all'attuazione dei programmi e delle azioni di cooperazione interregionale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(6)</sup> comprende l'esperienza del partenariato nei programmi di cooperazione.

## Capo VII Disposizioni finali

### Articolo 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).



### 3. MIGLIORI PRATICHE PER QUANTO CONCERNE L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTENARIATO NEI PROGRAMMI DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI

#### Buone pratiche per procedure trasparenti da seguire allo scopo di individuare i partner pertinenti

In **Romania**, per la preparazione del periodo 2007-2013, l'autorità di gestione del FSE era incaricata di effettuare un'analisi contestuale prima dell'adesione del paese all'UE. Tale analisi ha rappresentato il principale documento di programmazione per il quadro di riferimento strategico nazionale (QRSN) e per i programmi operativi. A fianco della necessità di una collaborazione, in regime di partenariato, con i soggetti politici più importanti per la programmazione a livello nazionale, è emersa chiaramente l'esigenza di meccanismi di partenariato a livello regionale e locale in modo da rafforzare la capacità dei soggetti responsabili dei processi decisionali e di attuazione. Attraverso incontri e discussioni cui hanno partecipato i soggetti interessati a livello regionale e di contea, è stata realizzata un'analisi contestuale sui temi dell'occupazione e dell'inclusione sociale in ciascuna regione. Nella regione nord-orientale, ad esempio, sono stati coinvolti oltre 200 soggetti<sup>(7)</sup>.

In **Ungheria**, per la preparazione del periodo 2007-2013, la metodologia per la consultazione pubblica sul QRSN è stata definita in base alle raccomandazioni formulate da organizzazioni della società civile. L'invito a esprimersi sul QRSN e sui programmi operativi (PO) è stato rivolto a circa 4000 organizzazioni partner, tra cui sindacati, gruppi di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e organizzazioni non governative (ONG), esponenti del mondo delle imprese, dell'istruzione e delle scienze. Anche i cittadini hanno potuto, attraverso una pagina web, consultare

il QRSN e i PO e formulare osservazioni. Sono stati organizzati seminari per discutere le versioni provvisorie con le parti sociali, le organizzazioni professionali e i rappresentanti ministeriali<sup>(8)</sup>.

#### Buone pratiche per il coinvolgimento di varie categorie di partner nell'elaborazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento nonché nelle diverse fasi di attuazione

Nel **Regno Unito**, tra il 2007 e il 2013, i partner sono già stati coinvolti nelle consultazioni in momenti diversi del ciclo di programmazione. Per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 il governo del Regno Unito ha pubblicato orientamenti sulle strategie di investimento dell'Unione europea, intesi a spiegare il ruolo che i partner saranno invitati a svolgere, il sostegno che sarà loro fornito e il calendario di attuazione.

In **Lettonia** i preparativi per il periodo 2014-2020 hanno comportato un vasto e trasparente processo di partecipazione del pubblico in merito al piano di sviluppo nazionale. Si sono tenute riunioni informative sul partenariato nella programmazione. È stato inoltre possibile formulare osservazioni sui negoziati tra i rappresentanti dello Stato membro e la Commissione europea e presso il ministero delle Finanze si è svolta una riunione di follow-up per discutere le osservazioni presentate dalle parti sociali.

<sup>(7)</sup> Comunità di pratiche sul partenariato nel FSE, manuale *How ESF managing authorities and intermediate bodies support partnership*, 2011.

<sup>(8)</sup> Comunità di pratiche sul partenariato nel FSE, manuale *How ESF managing authorities and intermediate bodies support partnership*, 2011.

Per il periodo di programmazione 2014-2020, in **Francia**, l'Instance nationale de préparation de l'accord de partenariat ha avviato una consultazione pubblica ufficiale in vista della stesura dell'accordo di partenariato francese. Circa 80 organizzazioni che rappresentano lo Stato, gli enti locali, le parti sociali, la società civile e gli operatori economici hanno partecipato a workshop tematici nei mesi di marzo e aprile del 2013 per contribuire all'elaborazione dell'accordo. Un partenariato nazionale, composto da 300 organizzazioni rappresentanti vari soggetti interessati, è stato invitato ad inviare contributi scritti a un documento di consultazione redatto dalla Datar (Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire e à l'attractivité régionale, delegazione interministeriale francese per la gestione del territorio e l'attrattività regionale).

### Buone pratiche per le norme che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza

Nella **Repubblica ceca**, per il periodo di programmazione 2007-2013 ogni pertinente organizzazione ceca ha potuto designare rappresentanti per i comitati di sorveglianza. Ciascuna nomina, per la quale si richiedevano un CV e una lettera di motivazione, è stata trasmessa all'organismo nazionale di coordinamento per le ONG, il consiglio governativo per le ONG senza scopo di lucro. Il comitato responsabile degli affari europei in seno al Consiglio ha confermato le nomine ai comitati di sorveglianza.

Nel **Meclemburgo-Pomerania anteriore, Germania**, per il periodo di programmazione 2007-2013 il comitato di sorveglianza è responsabile di tutti i fondi dell'UE. Esso è formato da rappresentanti di alto livello del settore privato (ad esempio sindacati, datori di lavoro, piccole imprese, camere di commercio, industria e artigianato, agricoltori, associazioni di tutela ambientale e di assistenza sociale). Si riunisce con una certa frequenza, da cinque a sei volte all'anno. Il comitato di sorveglianza ha realmente voce in capitolo nelle decisioni sui progetti proposti e i partner pubblici e privati dispongono dello stesso numero di voti. Il sistema partecipativo comprende inoltre gruppi di lavoro e altri organi consultivi.

In **Danimarca** il comitato di sorveglianza del programma di sviluppo rurale per il 2007-2013 prende le proprie decisioni sempre su base consensuale. In pratica non avviene alcuna votazione.

### Buone pratiche per il coinvolgimento dei partner nell'elaborazione di inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, programmi di monitoraggio e valutazione

Durante il periodo di programmazione 2007-2013, in **Grecia** la confederazione nazionale dei disabili (National Confederation of Disabled People, NCDP), in qualità di membro con diritto di voto in seno ai comitati di sorveglianza, ha esaminato la corretta applicazione dei criteri di accessibilità in tutti gli avvisi, i bandi di gara ecc. Tali criteri non erano vincolanti per l'accettazione delle domande relative al sostegno a titolo dei fondi strutturali.

In **Polonia** esiste un gruppo di lavoro per la società civile in seno al comitato di coordinamento del QRSN, che formula pareri e raccomandazioni per l'attuazione di politiche orizzontali, sorveglia l'allineamento dei programmi operativi alla strategia di sviluppo nazionale della Polonia, effettua il monitoraggio dei sistemi di gestione e di controllo per i PO nonché sorveglia l'attuazione dei principi in materia di dimensione di genere e sviluppo sostenibile nei PO.

In **Portogallo** il comitato di sorveglianza istituito per il periodo di programmazione 2007-2013 ha la possibilità di esprimere il proprio parere sulle relazioni di valutazione che sono esaminate nel corso delle sue riunioni. Diversi partner hanno inoltre apportato un contributo significativo al piano d'azione, che ha dovuto essere stilato per dare attuazione alle raccomandazioni riportate nelle relazioni di valutazione.

### Buone pratiche per il rafforzamento della capacità istituzionale dei partner

Nell'**Italia meridionale** è stata istituita una struttura di sostegno finanziata con i fondi dell'assistenza tecnica per migliorare il coinvolgimento dei partner economici e sociali nei programmi regionali e settoriali. I partner economici e sociali hanno anche creato e gestito, dal 2000 al 2006, un progetto di assistenza tecnica di grande successo, finanziato dal FESR e finalizzato a migliorare la loro conoscenza dei programmi di sviluppo e a rafforzare la loro capacità di partecipazione.



Nell'ambito del programma operativo 2007-2013 per il **Nord-Ovest dell'Inghilterra** il gruppo tecnico del FESR, con sede a Liverpool, è sostenuto da due agenti locali assunti grazie ai finanziamenti per l'assistenza tecnica e dall'autorità di gestione, che forniscono informazioni sulla gestione dei PO (spese, risultati ecc.). Detto personale partecipa in veste consultiva alle riunioni del gruppo tecnico.

In **Polonia** la rete tematica nazionale sul partenariato è stata istituita nel giugno del 2010 per sostenere i membri dei comitati di sorveglianza, al fine di rendere più efficaci le loro attività e di eliminare i problemi nell'attuazione dei fondi strutturali. La rete gode del sostegno del ministero polacco dello Sviluppo regionale. I costi della rete sono coperti dal programma operativo di assistenza tecnica 2007-2013. La rete, che organizza una conferenza annuale a livello nazionale e riunioni a livello regionale, svolge analisi, condivide competenze specifiche basate su studi tematici, tiene un concorso per il comitato di sorveglianza relativo alle buone pratiche in materia di partenariato, organizza attività didattiche e consente altresì lo scambio orizzontale di informazioni utilizzando una banca dati di conoscenze gestita dal ministero dello Sviluppo regionale.

In **Portogallo** la confederazione dell'industria portoghese ha realizzato un progetto nel quadro del PO «Potenziale umano», finanziato dal FSE per il periodo 2007-2013 e inteso a migliorare le sue capacità di dialogo sociale, a consolidare e ampliare la sua rappresentatività settoriale e regionale nonché a rafforzare le sue attività a livello internazionale. Tale progetto si è principalmente rivolto alla struttura della confederazione e ai suoi associati, comprese le associazioni settoriali, multi-settoriali e regionali nonché le camere di commercio e dell'industria.

## Buone pratiche per la valutazione da parte degli Stati membri dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto

Dopo il periodo di programmazione 2007-2013, nel **Regno Unito** il consiglio comunale di Birmingham e il Local Enterprise Partnership (partenariato di imprese locali) di Greater Birmingham e Solihull hanno in programma di presentare al governo del Regno Unito una relazione che comprenderà raccomandazioni sulle modalità relative ad un'attuazione più efficace delle nuove disposizioni in materia di partenariato e governance per i fondi strutturali dell'UE.

## Ruolo della Commissione nella divulgazione di buone pratiche

Durante il periodo 2007-2013, la **comunità di pratiche sul partenariato**, finanziata dal FSE, è stata una rete di autorità di gestione e organismi intermedi del FSE di nove Stati membri. Tale rete ha condotto un approfondito scambio di esperienze sulle diverse modalità di attuazione dei partenariati applicando il metodo di esame incentrato sugli amici critici (*critical friends*), con particolare attenzione ai processi di governance e alle azioni. La comunità di pratiche sul partenariato è stata cofinanziata mediante stanziamenti per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La rete ha prodotto una serie di relazioni sui principali insegnamenti ricavati, ha gestito un portale Internet comprendente una banca dati delle esperienze di partenariato e pubblicato un manuale del partenariato (*partnership learning manual*) all'inizio del 2012.





Commissione europea

**Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2014 — 19 pagg. — 21 × 29.7 cm

ISBN 978-92-79-35239-3 – doi:10.2767/51038 (Print)

ISBN 978-92-79-35216-4 – doi:10.2767/44046 (PDF)

## **COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA**

### **Pubblicazioni gratuite:**

- una sola copia: tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:  
presso le rappresentanze dell'Unione europea ([http://ec.europa.eu/represent\\_it.htm](http://ec.europa.eu/represent_it.htm)),  
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi ([http://eeas.europa.eu/delegations/index\\_it.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm)),  
contattando uno dei centri Europe Direct ([http://europa.eu/europedirect/index\\_it.htm](http://europa.eu/europedirect/index_it.htm)),  
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (\*).

(\*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite  
(con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

### **Pubblicazioni a pagamento:**

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

### **Abbonamenti:**

- tramite i distributori commerciali dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
([http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)).

## CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER IL PARTENARIATO NELL'AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI E D'INVESTIMENTO EUROPEI

Il partenariato, uno dei principi chiave della gestione dei fondi dell'Unione europea (UE), implica una stretta cooperazione tra le autorità pubbliche negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale e con le parti sociali, le organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati. Nonostante sia parte integrante della politica di coesione, la sua attuazione varia molto nell'UE, come indicano i riscontri delle parti interessate. Il codice di condotta europeo sul principio di partenariato stabilisce un insieme comune di norme per assicurare una maggiore consultazione, partecipazione e dialogo con i partner per la programmazione e attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Il codice di condotta intende rafforzare i legami tra gli Stati membri e i partner del progetto per agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche nel nuovo periodo di programmazione. La pubblicazione è disponibile in formato elettronico in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Per saperne di più sul Fondo sociale europeo, visitate  
<http://ec.europa.eu/esf>

Puoi scaricare le nostre pubblicazioni o abbonarti gratis su  
<http://ec.europa.eu/social/publications>

Se desideri essere regolarmente aggiornato sulla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, iscriviti su <http://ec.europa.eu/social/e-newsletter> per ricevere la newsletter digitale gratuita dell'Europa sociale

**<http://ec.europa.eu/social/>**



<https://www.facebook.com/socialeurope>



[https://twitter.com/EU\\_Social](https://twitter.com/EU_Social)



■ Ufficio delle pubblicazioni